

*Ministero della Giustizia**Princolare n° 4*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE
UFFICIO I – AFFARI CIVILI INTERNI



m_dg.DAG.08/02/2018.0028117.U

Fasc: 016.001.009-129

Ai sigg. Presidenti delle Corti di appello

Ai sigg. Procuratori generali della Repubblica presso le Corti di appello

e, p.c., spett.le Equitalia Giustizia S.p.A.
Produzione U.O. Fondo Unico Giustizia
c.a. dott. Mario Nazzaro

e-mail: fondounicogiustizia@pcert.equitaliagiustizia.it
(rif. prot. DAG n. 25132.U del 6.2.2018)

e, p.c., al sig. Capo di Gabinetto
(Rif. prot. GAB n. 46856.U del 21.11.2017)

e, p.c., al sig. Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia
(Rif. prot. DAG n. 23044.E del 2 febbraio 2018)

e, p.c., al sig. Direttore generale degli affari giuridici e legali

e, p.c., al sig. Direttore generale del bilancio e della contabilità del DOG

Oggetto: Restituzione di somme già acquisite al Fondo unico giustizia e versate all'entrata del bilancio dello Stato, in presenza di provvedimenti di dissequestro ovvero di revoca della confisca – Istruzioni operative.

Con riferimento alla problematica di cui all'oggetto, deve segnalarsi quanto segue.

Con nota prot. n. 65159 del 3 agosto 2016 (prot. DAG n. 147487.E del 9.8.2016: allegato 1), il Ministero dell'economia e finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale di finanza e del bilancio -- aveva diramato istruzioni operative in ordine alle modalità di rimborso delle somme erroneamente versate al bilancio dello Stato, facendo riferimento alla procedura di cui all'art. 68 d.m. 29 maggio 2007 (di approvazione delle Istruzioni sui servizi di tesoreria dello Stato) ed evidenziando che l'attività di restituzione in parola compete alle amministrazioni titolari del capitolo di entrata, ove nel

proprio stato di previsione sia presente apposito capitolo di spesa (comma 2), come pure che, invece, in difetto, la stessa attività compete alle Ragionerie territoriali dello Stato (comma 3).

Con nota prot. n. 14530 del 26 gennaio 2018 (prot. DAG n. 23044.E del 2.2.2018: allegato 2), lo stesso Ispettorato generale di finanza, prendendo spunto da una richiesta di Equitalia Giustizia S.p.A. di essere autorizzata ad operare in compensazione per soddisfare la richiesta di restituzione di somme confiscate nell'ambito di un procedimento penale, ha da ultimo impartito ulteriori importanti istruzioni operative sull'argomento, evidenziando quanto segue: *"... il procedimento di rimborso delinzeato dall'art. 68, comma 3, ISTS, d.m. 29 maggio 2007 ha luogo soltanto allorché non sussistano altri mezzi idonei, previsti dalla legge o dalle stesse ISTS, per chiedere la restituzione di quanto indebitamente versato. Ciò puntualizzato, ne discende la necessità di indagare se, dunque, siano ricavabili dal complesso normativo afferente alla gestione del FUG altre disposizioni funzionali a determinare il corretto procedimento per i rimborsi in argomento. Al riguardo, il quadro normativo inerente al FUG si sostanzia, principalmente, nell'art. 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, nell'art. 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e nelle successive disposizioni regolamentari, dettate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno. Va subito osservato che, per gli aspetti qui d'interesse, l'art. 2, comma 6, del decreto-legge n. 143/2008, prevede come con detto decreto ministeriale siano determinati "i criteri e le modalità da adottare nella gestione del Fondo in modo che venga garantita la pronta disponibilità delle somme necessarie per eseguire le restituzioni eventualmente disposte", non limitando espressamente le restituzioni alle sole somme oggetto di sequestro e, quindi potendo lasciare intendere di avere una portata comprensiva anche delle somme oggetto di confisca. Tra l'altro, il menzionato regolamento, adottato con il decreto ministeriale 30 luglio 2009, n. 127, all'art. 2 disciplina gli aspetti legati alla restituzione delle risorse ai soggetti riconosciuti quali aventi diritto. Tralasciando le disposizioni transitorie del comma 1, si rileva che il comma 2 dell'art. 2 poc'anzi indicato statuisce che sia codesta Equitalia giustizia s.p.a. a provvedere alla restituzione delle somme, relativamente alle quali siano stati adottati provvedimenti di dissequestro ovvero di revoca della confisca successivamente alla data di intestazione delle risorse al FUG, mentre i successivi commi 3 e 4 dettano regole in materia di calcolo e contabilizzazione degli interessi, ivi compresi quelli relativi alle risorse per le quali interviene la revoca della confisca. Quanto sopra porta a ritenere che, in generale, la materia dei rimborsi delle somme acquisite al FUG trovi nelle norme di settore sopra enunciate la propria disciplina..."*.

Orbene, alla luce di tali nuove indicazioni – che individuano in Equitalia Giustizia S.p.A. il soggetto deputato ad effettuare le restituzioni in presenza di provvedimenti di dissequestro ovvero di revoca della confisca successivamente alla data di intestazione delle risorse al FUG – gli uffici giudiziari avranno cura di trasmettere alla predetta società:

1. l'istanza di rimborso, recante l'indicazione delle generalità complete dell'avente diritto e i dati bancari o postali necessari per l'accredito della somma da restituire;
2. il provvedimento che dispone la restituzione della somma, con l'indicazione dell'importo esatto da rimborsare in favore dell'avente diritto.

Con l'occasione, appare opportuno rappresentare che, in relazione alle istanze di rimborso ricevute nel corso dell'anno 2017 dalle Ragionerie territoriali dello Stato, dagli uffici giudiziari e dagli istanti, questa Direzione generale ha già provveduto a trasmettere ad Equitalia Giustizia S.p.A. quelle già compiutamente istruite per le restituzioni di competenza (riservandosi di notiziarne direttamente gli uffici giudiziari interessati e gli istanti).


In relazione, invece, alle richieste non ancora compiutamente istruite, questo ufficio restituirà agli uffici giudiziari la documentazione ricevuta nel corso dell'anno 2017, invitandoli a completare l'istruttoria e, solo all'esito, ad inviare le istanze ad Equitalia Giustizia S.p.A. perché possa procedere alla restituzione.

Si pregano le SS.LL. di diffondere la presente nota agli uffici dei distretti di rispettiva competenza.

Roma, 8 febbraio 2018

IL DIRETTORE GENERALE

Michele Forziati





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO XIII
ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO
UFFICIO VII



Roma, 8 8 100. 2016

Prot. N. 65159

Alle Amministrazioni centrali dello Stato
LORO SEDI

Agli Uffici Centrali del Bilancio
LORO SEDI

Al Dipartimento dell'Amministrazione
Generale, del Personale e dei Servizi
Direzione dei Servizi del tesoro
Via Casilina, n.3
00182 ROMA

Alle Ragionerie territoriali dello Stato
LORO SEDI

OGGETTO: Restituzioni e rimborsi delle somme erroneamente versate al bilancio dello Stato.

Si fa riferimento a talune criticità riscontrate in merito alle attività connesse alle restituzioni di somme erroneamente o indebitamente versate al bilancio dello Stato.

Al riguardo, giova preliminarmente evidenziare che tale attività compete alle amministrazioni titolari del capitolo di entrata, ove nel proprio stato di previsione sia presente apposito capitolo di spesa. Pertanto, le stesse amministrazioni, effettueranno la relativa istruttoria e provvederanno all'emissione del titolo di pagamento.

*Si diretti a tutte
le attività e all'ufficio bilancio*
918/15
IL VICE CAPO DI GABINETTO
Gemma Tuccillo

L'articolo 68, comma 2, delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato, approvate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, in data 29 maggio 2007, prevede infatti che *"Al rimborso delle somme erroneamente o indebitamente versate all'erario provvede l'Amministrazione che le ha acquisite, con le modalità previste per il pagamento delle spese dello Stato"*.

Ovviamente, ove le amministrazioni competenti, verificata, a seguito di attenta istruttoria, la sussistenza dei presupposti per procedere al rimborso, riscontrassero una mancanza di stanziamento o uno stanziamento insufficiente sul pertinente capitolo di spesa, provvederanno a richiedere, con l'ordinaria procedura, l'integrazione dello stanziamento di tale capitolo ai sensi dell'art. 26, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

La predetta richiesta dovrà essere adeguatamente motivata con la puntuale indicazione degli importi da rimborsare, delle ragioni del rimborso e dei beneficiari.

Solo nell'ipotesi in cui le amministrazioni competenti non abbiano, nel proprio stato di previsione, il pertinente capitolo di spesa, vi provvederanno le Ragionerie territoriali dello Stato, come disposto dal successivo comma 3, dell'articolo 68 delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato (*"La DPSV è competente a disporre il rimborso delle somme erroneamente o indebitamente versate in conto entrate del MEF (Capo X), ovvero a capi diversi dal Capo X, nel caso in cui le Amministrazioni competenti non abbiano, nel proprio stato di previsione, apposito capitolo di spesa"*), a valere sulle risorse del cap. 2130 dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante la denominazione "restituzione delle somme erroneamente versate alle Tesorerie dello Stato" assegnate dal Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi, Direzione dei Servizi del Tesoro.

Anche in tal caso le amministrazioni dovranno provvedere alla relativa istruttoria, trasmettendo alle Ragionerie territoriali dello Stato, unitamente alla documentazione a corredo della richiesta di rimborso, specifica attestazione recante l'indicazione degli importi da rimborsare, delle ragioni del rimborso e dei beneficiari, corredata del "nulla osta a pagare", dando altresì atto, dell'inesistenza di apposito capitolo di spesa nel proprio stato di previsione.

E' appena il caso di evidenziare che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. c), del DM 3 settembre 2015, l'attività relativa ai rimborsi di somme versate al capo X e ad altri capi, di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), del DM 23 dicembre 2010 (nel caso in cui le Amministrazioni competenti non abbiano, nel proprio stato di previsione, apposito capitolo di spesa) è attribuita alle Ragionerie territoriali dello Stato con sede nel capoluogo di regione, cui sono equiparate quelle di Trento e Bolzano.

Riscontrate con esito positivo le istanze di restituzione o rimborso pervenute, le Ragionerie territoriali inoltreranno le stesse, corredate di tutta la documentazione di cui sopra, alla Direzione dei

Servizi del Tesoro del Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi, che, a sua volta, richiederà l'integrazione dello stanziamento sul capitolo 2130 dello stato di previsione del MEF.

In considerazione del nuovo assetto introdotto dal DM 3 settembre 2015 le assegnazioni di fondi, a valere sul cap. 2130 dello stato di previsione della spesa del MEF, dalla data di entrata in vigore del DM del 3 settembre 2015, sono disposte, da parte della Direzione dei Servizi del Tesoro, soltanto nei confronti delle Ragionerie territoriali con sede nel capoluogo di regione e delle RTS di Trento e Bolzano.

Ciò anche nel caso in cui sia già stata effettuata la relativa istruttoria e siano già stati richiesti i fondi da parte di diversa RTS, precedentemente competente. In tale ipotesi sarà cura di quest'ultima trasmettere la documentazione alla RTS attualmente competente per i successivi adempimenti.

Anche eventuali pagamenti in conto residui saranno effettuati dalla RTS del capoluogo di Regione.

Si confida nell'osservanza delle indicazioni sopra fornite, al fine di assicurare una corretta e razionale gestione delle risorse.

Il Ragioniere Generale dello Stato



ID: 4710



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO IX

Roma, **6 GEN. 2018**

Prot. n. **0014530**
Entrata prot. n. 150313
Allegati:
Riferimento a nota n. 82066 del 14.07.2017

A Equitalia giustizia s.p.a.
Viale di Tor Marancia, 4
00147 ROMA

e, p.c.:

Al Ministero della giustizia
- Dipartimento per gli affari di
giustizia - Direzione generale della
giustizia civile - Ufficio I
- Dipartimento dell'organizzazione
giudiziaria, del personale e dei
servizi - Direzione generale del
bilancio e della contabilità
Via Arenula, 71

00186 ROMA

All' Ufficio centrale del bilancio presso il
Ministero della giustizia
Via Arenula, 71

00186 ROMA



OGGETTO: Rogatoria dell'Autorità giudiziaria statunitense – Rimborso somme già acquisite al Fondo unico giustizia e versate all'entrata del bilancio dello Stato – Richiesta di compensazione.

Si fa riferimento alla nota a margine, con la quale codesta Società, in sostanza, rappresenta una problematica connessa all'esigenza di dare esecuzione alla sentenza n. 10 del 18 maggio 2016 emessa dalla Corte d'appello di Trieste – con cui è stato disposto il riconoscimento, nell'ordinamento italiano, dell'ordine di esecuzione del decreto di confisca non contestato del 13 novembre 2014, deliberato dal Tribunale distrettuale di New York, Stati Uniti d'America, e avente ad oggetto somme di denaro presenti sul conto corrente n. 70451 presso la Banca popolare FriulAdria di Pordenone, nonché è stata statuita la successiva devoluzione delle somme stesse alle

Autorità statunitensi – e alla richiesta di rientro delle somme confiscate, pari a 1.594.477,71 euro, avanzata da parte dell'*U.S. Department of Justice, Criminal Division, Office of International Affairs* degli Stati Uniti d'America, atteso che dette somme sono state acquisite all'entrata del bilancio dello Stato, capitolo 2414, articolo 2, in data 17 settembre 2015, a seguito di indicazione del Tribunale di Pordenone al Fondo unico giustizia-FUG gestito da codesta medesima Società.

In particolare, nella nota in esito, dopo aver specificato che la Corte d'appello di Trieste, con provvedimento del 22 luglio 2016, peraltro non compreso nel carteggio pervenuto, procedeva ad integrare la sentenza già emessa, ordinando il rimborso delle somme in discorso ai sensi dell'art. 68 delle Istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato-ISTS – approvate con decreto 29 maggio 2007 del Ministro dell'economia e delle finanze e pubblicate nella Gazzetta ufficiale, supplemento ordinario n. 160, del 16 luglio 2007 – codesta Società, al fine di dare più rapida esecuzione alla dovuta restituzione, ha chiesto di essere autorizzata, in via eccezionale, ad operare la compensazione della somma da restituire con gli importi che dovranno essere devoluti allo Stato in virtù di successivi provvedimenti di confisca, senza applicare, quindi, la procedura di cui al ricordato art. 68 ISTS.

Ciò brevemente premesso, in ordine alla questione posta – anche tenuto conto della portata più ampia che la stessa può assumere, ben al di là della fattispecie concreta prospettata, e nel presupposto che la Corte d'appello di Trieste, con il provvedimento del 22 luglio 2016, abbia fondamentalmente inteso indicare, con il riferimento all'art. 68 ISTS, una modalità possibile per giungere alla restituzione – occorre svolgere alcune considerazioni preliminari in merito all'effettiva applicabilità delle disposizioni di rimborso recate dall'art. 68 ISTS, rubricato *“Rimborso di somme erroneamente o indebitamente versate all'erario”*, stante la funzione eminentemente residuale del comma 3 e la valenza genericamente ricognitiva del comma 2, dei quali si riporta il testo:

“2. Al rimborso delle somme erroneamente o indebitamente versate all'erario provvede l'Amministrazione che le ha acquisite, con le modalità previste per il pagamento delle spese dello Stato.

3. La DPSV [da intendersi, ora, la pertinente Ragioneria territoriale dello Stato, n.d.r.] è competente a disporre il rimborso delle somme erroneamente o indebitamente versate in conto entrate del MEF (Capo X), ovvero a capi diversi dal Capo X, nel caso in cui le Amministrazioni competenti non abbiano, nel proprio stato di previsione, apposito capitolo di spesa.”

In pratica, il procedimento di rimborso delineato dall'art. 68, comma 3, ISTS, ha luogo soltanto allorché non sussistano altri mezzi idonei, previsti dalla legge o dalle stesse ISTS,

per chiedere la restituzione di quanto indebitamente versato.

Ciò puntualizzato, ne discende la necessità di indagare se, dunque, siano ricavabili dal complesso normativo afferente alla gestione del FUG altre disposizioni funzionali a determinare il corretto procedimento per i rimborsi in argomento.

Al riguardo, il quadro normativo inerente al FUG si sostanzia, principalmente, nell'art. 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, nell'art. 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e nelle successive disposizioni regolamentari, dettate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno.

Va subito osservato che, per gli aspetti qui d'interesse, l'art. 2, comma 6, del decreto-legge n. 143/2008, prevede come con detto decreto ministeriale siano determinati *"i criteri e le modalità da adottare nella gestione del Fondo in modo che venga garantita la pronta disponibilità delle somme necessarie per eseguire le restituzioni eventualmente disposte"*, non limitando espressamente le restituzioni alle sole somme oggetto di sequestro e, quindi, potendo lasciare intendere di avere una portata comprensiva anche delle somme oggetto di confisca. Tra l'altro, il menzionato regolamento, adottato con il decreto ministeriale 30 luglio 2009, n. 127, all'art. 2 disciplina gli aspetti legati alla restituzione delle risorse ai soggetti riconosciuti quali aventi diritto. Tralasciando le disposizioni transitorie del comma 1, si rileva che il comma 2 dell'art. 2 poc'anzi indicato statuisce che sia codesta Equitalia giustizia s.p.a. a provvedere alla restituzione delle somme, relativamente alle quali siano stati adottati provvedimenti di dissequestro ovvero di revoca della confisca successivamente alla data di intestazione delle risorse al FUG, mentre i successivi commi 3 e 4 dettano regole in materia di calcolo e contabilizzazione degli interessi, ivi compresi quelli relativi alle risorse per le quali interviene la revoca della confisca.

Quanto sopra porta a ritenere che, in generale, la materia dei rimborsi delle somme acquisite al FUG trovi nelle norme di settore sopra enunciate la propria disciplina, ciò in disparte dall'opportunità di addivenire, *de iure condendo*, a una migliore regolamentazione della materia stessa.

Segnatamente, poi, alla puntuale ipotesi di somme per le quali è già intervenuta la devoluzione allo Stato – giusta previsione dell'art. 3, comma 2, del D.M. n. 127/2009, secondo cui *"si intende per devoluzione allo Stato esclusivamente quella di cui all'art. 1, comma 1, lett. 1), numero 2)"* del medesimo decreto, e, cioè, *"il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato effettuato da Equitalia Giustizia delle somme da destinare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui ai commi da 7 a 7-ter dell'articolo 2*

della legge n. 181 del 2008” – va ricordato che le quote delle risorse intestate al FUG sono oggetto di riassegnazione alle amministrazioni interessate, secondo determinati criteri (art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 143/2008).

Più precisamente, la devoluzione allo Stato delle somme confiscate è contemplata dall'art. 6, comma 1, primo periodo, del D.M. n. 127/2009, per il quale *“Equitalia Giustizia versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme per le quali sussistono i requisiti per il loro incameramento entro trenta giorni”*. La norma non dettaglia i *“requisiti”*, ma appare lecito ritenere che il riferimento ‘principe’ sia ai provvedimenti di confisca da ritenere definitivi, mentre quelli ancora suscettibili di revoca non sono da considerare così dissimili, limitatamente ai fini della presente trattazione, da un provvedimento di sequestro.

Allora, per le somme così versate, ma ancora suscettibili di formare oggetto di un provvedimento di revoca della confisca, sembrerebbe potersi riconoscere a codesta Società la competenza di poter disporre le eventuali restituzioni spettanti agli aventi diritto, vertendosi sempre di somme affluite al FUG e tenuto conto dell'obbligo – già prefigurato come posto a carattere generale – dall'art. 2, comma 6, del decreto-legge n. 143/2008, di garantire *“la pronta disponibilità delle somme necessarie per eseguire le restituzioni eventualmente disposte”*.

Né tale assunto appare realmente inficiato dalla diversa previsione regolamentare secondo cui *“Fino al momento del versamento all'entrata del bilancio dello Stato,..., Equitalia Giustizia gestisce le risorse, ... avendo riguardo alle esigenze di liquidità del Fondo unico giustizia e garantendo la pronta disponibilità ... delle somme di denaro necessarie per eseguire le restituzioni e i prelevamenti”* (art. 2, comma 6), in considerazione del fatto che, come accennato, il riferimento sostanziale per la devoluzione allo Stato sembra più correttamente riconducibile ai provvedimenti di confisca ‘definitivi’.

Ergo, codesta Società non perderebbe la competenza di disporre restituzioni di somme agli aventi diritto, anche nel caso di avvenuta devoluzione delle stesse a favore dello Stato, almeno fintantoché la confisca relativa non risulti connotata da effettiva definitività.

Inoltre, sotto diverso profilo, va evidenziato come l'art. 68 ISTS, nel seguire un procedimento più articolato e temporalmente più lungo, sembra avere pure un diverso perimetro applicativo, più orientato ad affrontare il tema dei versamenti effettuati direttamente dai soggetti titolari delle relative somme – sull'implicito presupposto dell'identità del versante con l'avente diritto alla restituzione – non già di quelli disposti da un gestore, seppure *ex lege*, come codesta Società.

In definitiva, sulla scorta dell'*excursus* compiuto, appare più consono ritenere applicabile, quanto ai rimborsi involgenti somme affluite al FUG, la normativa di settore, piuttosto

che avvalersi, limitatamente ai soli versamenti già effettuati all'entrata del bilancio dello Stato, della disciplina residuale dettata dall'art. 68 ISTS.

Peraltro, va considerato che le somme devolute allo Stato sono oggetto di riassegnazione. Ciò implica, nel caso in cui la loro restituzione avvenga in forza dell'art. 68 ISTS, che, di fatto, per l'erario si determina un ingiustificato effetto finanziario negativo, in quanto vengono riassegnate alla spesa (con conseguente incremento della stessa) risorse che, in effetti, non sono rimaste acquisite al bilancio dello Stato.

Diversamente, il procedimento di rimborso delineato dall'art. 2 del D.M. n. 127/2009, comportando la riduzione delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato per l'importo corrispondente alle somme da rimborsare, determina l'integrale compensazione tra i versamenti al bilancio e le conseguenti riassegnazioni, effettuati a valere su risorse poi restituite, con minori versamenti e correlate minori riassegnazioni, conseguenti alle confische trattenute e non versate al bilancio, al fine di poterle utilizzare per rimborsare gli aventi diritto, relativamente a differenti confische oggetto di revoca.

Ovviamente, per quanto attiene all'esecuzione delle partite restitutorie, codesta Società ne dovrà fornire adeguata evidenza, anche per possibili controlli di merito, nell'ambito della rendicontazione annuale prevista dall'art. 6, commi 5 e seguenti, del D.M. n. 127/2009, nonché di quella trimestrale di cui al precedente art. 2, comma 5.

In conclusione, per la restituzione di somme oggetto di sequestro o di confisca affluite al FUG, anche nel caso in cui le stesse siano state devolute allo Stato sul presupposto, rivelatosi erroneo, di una loro confisca definitiva, si esprime l'avviso che la disciplina applicabile sia quella dettata dalla specifica normativa di settore e, cioè, dal regolamento approvato con il D.M. n. 127/2009.

Il Ragioniere generale dello Stato



